



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL
Settore del personale
Via Puccinotti, 25 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 304478-479-480-481-458 Fax +39 0722 305427
amministrazione.pta@uniurb.it – uniurb.it

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE SELETTIVE PER LE PROGRESSIONI TRA LE CATEGORIE RISERVATE AL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 22, COMMA 15, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 MAGGIO 2017, N. 75

(emanato con Decreto Rettorale n. 333/2022 del 6 luglio 2022)

in vigore dall'8 luglio 2022

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure selettive per le progressioni tra le categorie, riservate al personale di ruolo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ai sensi dell'articolo 22, comma 15, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. Le procedure selettive di cui al presente Regolamento sono volte a valorizzare le competenze, le capacità e le professionalità acquisite dal personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Ateneo coniugandole con le esigenze organizzative per una più ampia funzionalità dei servizi.
3. Le procedure selettive si svolgono con modalità che garantiscono l'osservanza dei principi di pari opportunità, imparzialità, trasparenza, efficienza e efficacia, nonché dei principi previsti dagli artt. 35 e 35bis del D. Lgs n. 165/2001, nel rispetto della normativa legislativa e contrattuale vigente.

ART. 2 ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

1. L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, limitatamente **ai periodi previsti dalla normativa**, tenuto conto delle esigenze per le funzionalità dei servizi, nonché delle professionalità emergenti e delle necessità di competenze e conoscenze innovative funzionali all'organizzazione dell'Ateneo, può attivare procedure selettive per la progressione tra le categorie, riservate al personale tecnico-amministrativo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2. Le procedure selettive sono disposte nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo, nel rispetto delle disponibilità finanziarie assegnate dal Consiglio di Amministrazione per il reclutamento del suddetto personale e nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonché dei principi del sopracitato art. 1 comma 3.
3. Il Direttore Generale, analizzate le esigenze organizzative per la funzionalità dei servizi dell'Università, attiva le procedure selettive per la progressione tra categorie mediante apposito bando di selezione.
4. L'attivazione delle procedure selettive determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva dei posti destinata al personale interno, utilizzabile ai fini delle progressioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.



ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Le procedure selettive di cui al presente Regolamento sono riservate ai dipendenti che, alla data di scadenza stabilita dal bando per la presentazione delle domande di ammissione, sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. appartengono ai ruoli del **personale tecnico-amministrativo** dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con **contratto di lavoro a tempo indeterminato**;
 - b. sono inquadrati, da almeno **3 anni**, nella **categoria professionale immediatamente inferiore** rispetto a quella oggetto della selezione con contratto di lavoro **a tempo indeterminato**;
 - c. sono in possesso del **titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno**, ai sensi del successivo comma 2;
 - d. hanno conseguito, **nel triennio antecedente la selezione, valutazioni individuali con punteggio non inferiore al 90% del massimo**;
 - e. **non** hanno riportato, nel **biennio antecedente la selezione, sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto**.
2. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse categorie sono i seguenti:
 - cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale;
 - cat. D e cat. EP: laurea triennale conseguita ai sensi del D.M. n. 509/99 ovvero laurea di primo livello conseguita ai sensi del D.M. n. 270/04, ovvero Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. 509/99, ovvero lauree specialistiche (LS) e magistrali (LM-LMCU) conseguite ai sensi del D.M. n. 509/99 e del D.M. n. 270/04;
Per la categoria EP e con riferimento al posto messo a concorso è richiesta, oltre ai titoli sopra menzionati, l'abilitazione professionale o una particolare qualificazione professionale.
3. Compatibilmente con il sistema di classificazione del personale tecnico-amministrativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, e in ragione delle caratteristiche del posto da ricoprire, i singoli bandi possono prevedere il possesso di particolari tipologie di titoli di studio, abilitazioni e/o qualificazioni, nonché l'iscrizione a ordini o albi professionali, ovvero il possesso di ulteriori specifici requisiti di ammissione.
4. Il difetto dei requisiti richiesti per l'ammissione alle selezioni comporta l'esclusione dei candidati dalle stesse.

ART. 4 BANDI

1. Le selezioni di cui al presente Regolamento sono indette con Decreto del Direttore Generale.
2. Il bando è pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale dell'Università e indica:
 - a. la categoria, l'area, il numero dei posti disponibili e le relative sedi;



- b. i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
- c. i termini, le modalità di presentazione e i contenuti delle domande di ammissione;
- d. le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
- e. le modalità di comunicazione con i candidati e le informazioni relative al calendario della prova d'esame;
- f. la tipologia, le materie e il contenuto della prova d'esame, nonché la votazione minima richiesta per il superamento della stessa;
- g. l'indicazione delle categorie dei titoli valutabili e il punteggio massimo agli stessi attribuibile;
- h. il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990;
- i. ogni altra informazione ritenuta utile, ovvero necessaria anche ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

ART. 5 COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto del Direttore Generale, nel rispetto dei principi di pari opportunità, trasparenza e imparzialità, secondo i criteri di cui agli artt. 35 e 35 *bis* del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Per lo svolgimento della prova alla commissione possono essere aggregati membri scelti tra figure professionali esperte degli aspetti motivazionali e attitudinali connessi con la posizione da ricoprire.
3. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice e di eventuali membri aggregati è pubblicato sul sito web di Ateneo.

ART. 6 PROCEDURE SELETTIVE PER TITOLI ED ESAMI

1. Le procedure selettive disciplinate dal presente Regolamento prevedono il superamento della prova d'esame di cui al successivo art. 7, nonché la valutazione dei titoli indicati dal successivo art. 8, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, in relazione al profilo messo a bando.
2. La Commissione dispone per la valutazione di un totale di **80 punti**, così distribuiti:
 - valutazione titoli: **20 punti**;
 - valutazione prova: **60 punti**.

ART. 7 PROVA D'ESAME

1. La prova d'esame consiste in una prova orale a contenuto teorico-pratico e in un colloquio motivazionale-attitudinale, a ciascuno dei quali è attribuito un punteggio massimo di **30** punti.
2. Nel corso della prova per le categorie EP e D sono accertate, oltre alle conoscenze teoriche dei candidati, le capacità degli stessi di utilizzarle e applicarle alla soluzione di problemi specifici e casi concreti. Per la categoria EP ed eventualmente per la categoria D in relazione al ruolo da ricoprire è verificato inoltre il possesso di capacità gestionali e organizzative.
3. La valutazione positiva conseguita dal dipendente nei tre anni antecedenti il bando, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive,



costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore.

ART. 8 TITOLI VALUTABILI

1. Ai fini delle selezioni di cui al presente Regolamento, costituiscono titoli valutabili:
 - a. **le attività svolte all'interno dell'Ateneo negli ultimi 3 anni in relazione ai processi trattati attestanti l'arricchimento professionale e il grado di autonomia conseguita;**
 - b. **la valutazione individuale conseguita negli ultimi 3 anni;**
 - c. **il superamento di altre procedure selettive negli ultimi 3 anni.**
Le specifiche tipologie delle procedure selettive, il superamento delle quali costituisce titolo valutabile, sono definite dai singoli bandi, in ragione della categoria e delle caratteristiche dei posti da ricoprire.
2. Ai titoli è attribuito un punteggio complessivo massimo pari a **20** punti, così distribuiti:
 - **massimo punti 10 per le attività svolte all'interno dell'Ateneo;**
 - **massimo punti 5 per la valutazione individuale positiva;**
 - **massimo punti 5 per il superamento di altre procedure selettive.**

ART. 9 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E APPROVAZIONE DEGLI ATTI

1. La votazione finale ottenuta da ciascun candidato è determinata dalla somma del voto conseguito nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nella prova d'esame.
2. Al termine delle attività di valutazione, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione finale riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, è preferito il candidato con maggiore anzianità di servizio nella categoria di appartenenza. In caso di ulteriore parità è preferito il candidato con minore età anagrafica.
I vincitori sono individuati in relazione al numero dei posti messi a bando.
3. La graduatoria è approvata con Decreto del Direttore Generale e, successivamente, pubblicata sull'Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web istituzionale dell'Università.
4. Il personale inquadrato nella categoria immediatamente superiore a seguito delle presenti procedure selettive non è sottoposto al periodo di prova.

ART. 10 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di selezioni pubbliche e le disposizioni di cui al vigente "Regolamento di Ateneo in materia di accesso esterno all'impiego a tempo indeterminato del



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Ufficio Amministrazione e reclutamento personale tecnico-amministrativo e CEL
Settore del personale
Via Puccinotti, 25 – 61029 Urbino (PU)
Tel. +39 0722 304478-479-480-481-458 Fax +39 0722 305427
amministrazione.pta@uniurb.it – uniurb.it

personale tecnico amministrativo presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo", in quanto compatibili.

ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo ed è pubblicato, altresì, sul sito web istituzionale dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.